



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel.(0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio.bs.it ***** e-mail: info@comune.vezzadoglio.bs.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

N. 07 DEL 09/12/2025

OGGETTO: FESTIVITA' DI CAPODANNO 2025-2026. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO AGLI ESERCENTI DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI, BEVANDE E SIMILARI.

IL SINDACO

Premesso che in occasione della Festa di Capodanno, possono verificarsi atti di vandalismo sul territorio comunale, in particolare all'interno della piazza principale e nelle vie del centro storico, dovuti all'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti vari in vetro, creando numerosi danni all'arredo urbano e situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Considerato che le bevande in contenitori di vetro potrebbero far registrare episodi di uso improprio nonché dispersione degli stessi che, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone.

Premesso che occorre impedire comportamenti incivili e violenti favorendo la vivibilità dei contesti e la corretta e serena fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini.

Ritenuto necessario ed urgente intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza urbana.

Ritenuta l'urgente necessità di porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine e sicurezza pubblica, vietando in tutto il territorio comunale la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante – di bevande contenute in bottiglie di vetro, il consumo e la detenzione in luogo pubblico.

Visto l'art. 50 c.5 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Visto l'art. 54 c.4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., "Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale", che prevede la possibilità di emettere ordinanze al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e c. 4bis che stabilisce che i provvedimenti adottati ai sensi del c.4, concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. Visto il D.M. 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. 9 agosto 2008, n. 186 recante: "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione".

Vista La circolare del Ministero dell'Interno: Direttiva Safety n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Visto l'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Vista la L. 689 del 24 novembre 1981 e s.m.i..

Dato atto che la situazione di urgenza consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 della L.241/1990 nei confronti dei singoli destinatari.

Visto lo Statuto dell'Ente:

ORDINA

In tutto il territorio comunale, **DALLE ORE 18.00 DEL 31.12.2025 ALLE ORE 08.00 DEL 01.01.2026**, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

E' FATTO DIVIETO DI VENDERE PER ASPORTO – sia in forma fissa che itinerante – **BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO E BICCHIERI DI VETRO da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, delle attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio che consentono la vendita di bevande in vetro.**

E' FATTO DIVIETO DI DETENERE, CONSUMARE, ABBANDONARE IN LUOGO PUBBLICO bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati in vetro ed in generale oggetti di vetro.

Gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di legge nonché le associazioni e gli enti diversi in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono vendere, nelle fasce orarie sopracitate, bevande contenute in bottiglie, bicchieri, recipienti e contenitori di vetro, esclusivamente per il consumo all'interno dei locali dell'esercizio o nelle aree di pertinenza parimenti destinate all'attività di somministrazione/consumo sul posto.

7-bis.1 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari, con particolare riferimento all'art. 650 del codice penale.

Il Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data;

La presente ordinanza è resa nota attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line del Comune di Vezza d'Oglio.

DISPONE

Che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on-line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicizzazione sulla home page del sito del Comune e contestualmente venga trasmessa alla Prefettura di Brescia, al Comando dei Carabinieri - Stazione di Vezza d'Oglio, Comando della Polizia Locale e allo Sportello SUAP dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'alta valle Camonica.

Dalla Residenza Municipale, li 09 dicembre 2025.

Il Sindaco

(Gregorini Paolo Guerino)

Paolo Gregorini

